

# TSO - Trattamento sanitario obbligatorio

Il TSO viene istituito dalla legge 180/1978 e regolamentato dalla legge 833/1978 ( articoli 33 - 34 - 35 ), premesso che l'articolo 32 della costituzione afferma che la tutela della salute è diritto dell'individuo e riconosce inoltre l'interesse della collettività alla stessa e quindi introduce la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. Il TSO non può essere imposto al singolo nel suo esclusivo interesse, ma solo quando ricorre, oltre all'interesse del singolo, un riconosciuto interesse della collettività che verrebbe compromesso dal rifiuto a curarsi. Quindi, l'obbligatorietà è da ricercarsi non nell'esigenza di difesa sociale nei confronti del folle pericoloso, ma nell'interesse fondamentale della collettività a recuperare tramite un intervento sanitario un proprio cittadino affetto da grave patologia psichiatrica ed incapace di autodeterminarsi liberamente. Come previsto dagli articoli 33 e seguenti della legge 833/1978 i TSO sono disposti con **provvedimento del sindaco nella sua veste di autorità sanitaria**. Il provvedimento che dispone il TSO rientra pertanto nella competenza del comune sia sotto il profilo dell'autorità che lo emana, sia sotto il profilo dell'organo chiamato a dargli attivazione. Nella fase di attuazione il sindaco del comune presso il quale si trova il paziente è la massima autorità che può emanare un ordinanza di TSO su proposta motivata del medico, che indica durata dell'intervento e motivo. Questa modalità permette all'equipe assistenziale psichiatrica di curare e assistere la persona in ospedale o presso il proprio domicilio. Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco ha **48 ore** per disporre, tramite un ordinanza il TSO facendo accompagnare la persona presso un reparto SPDC ( servizio psichiatrico di diagnosi e cura ). Qualora ogni possibile intervento del personale sanitario si dimostri inutile e si renda necessario l'uso della costrizione fisica per vincere la particolare resistenza opposta dal paziente, subentrano le forze dell'ordine istituzionalmente chiamate a provvedere all'esecuzione del provvedimento.